

Publicato il 18/02/2023

N. 0 \_\_\_\_/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 0 \_\_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2023, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,  
Commissione per la Valutazione della Prova di Efficienza Fisica, non  
costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del verbale di svolgimento delle prove di efficienza fisica Concorrenti di  
Sesso Maschile del \_\_\_\_2023 redatto dalla Commissione per la valutazione  
delle prove di efficienza fisica presso il Centro Nazionale di Selezione e  
Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, recante  
giudizio di inidoneità al “Concorso, per esami e titoli,

per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, per mancato superamento dell'esercizio del “salto in alto”;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale giornaliero delle prove di efficienza fisica del \_\_\_\_ gennaio 2023 (non conosciuto), nella parte in cui non fosse indicato l'infortunio occorso al ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, pubblicate nella G.U.R.I.- 4<sup>a</sup> serie speciale n. 55 del 12.07.2022, nella parte in cui al punto 5, lettera b), prevede che “Il candidato che durante lo svolgimento di uno degli esercizi fisici, incorre in un infortunio, accusa malessere, cade o si ferma, non può ripetere l'esercizio fisico, che viene ritenuto in ogni caso sostenuto”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 8, comma 4, del bando di concorso nella parte in cui dispone che “Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso.”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

**E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE**

volte a consentire all'odierno ricorrente di ottenere l'ammissione “con riserva e in soprannumero” al prosieguo dell'iter selettivo in itinere e ulteriormente, in caso di superamento delle prove di concorso, alla valutazione dei titoli e al successivo corso di formazione

## NONCHÉ PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierno ricorrente di ottenere il riesame del provvedimento impugnato mediante ripetizione della prova di efficienza fisica dei piegamenti sulle braccia

## E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- l'adozione di misure cautelari provvisorie presuppone l'esistenza di una situazione di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile;
- il pregiudizio allegato, data anche la presenza di elementi deduttivi aventi un minimo di contestualizzazione temporale e di concretezza – avendo il ricorrente superato le precedenti prove del concorso per cui è causa, salvo quella che ne ha determinato la gravata esclusione, ed essendo ancora *in itinere* le successive fasi concorsuali -, acquista nell'intervallo anzidetto i caratteri dell'estrema gravità e urgenza, e impedisce al ricorrente il conseguimento della pronta tutela cautelare da parte del Collegio;
- nelle more della decisione del Collegio è opportuno mantenere la *res adhuc integra*”;
- conseguentemente, sussistono i presupposti di cui all'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.), ai fini dell'ammissione con riserva e in soprannumero del ricorrente alle successive fasi concorsuali della procedura;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Per la trattazione collegiale è fissata la camera di consiglio del 2\_\_\_\_marzo 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Cos deciso in Roma il giorno 18 febbraio 2023.

**Il Presidente ff**  
**Rosa Perna**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.